



**Autorità d'Ambito n. 2
"Biellesse, Verellese, Casalese"**

**C O N V E N Z I O N E
REGOLANTE I RAPPORTI TRA L'AUTORITA' D'AMBITO, IL
GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ED IL COORDINATORE ATODUEACQUES.C.A.R.L.**

INDICE DELLA CONVENZIONE

GLOSSARIO

PREMESSE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Affidamento del Servizio
- Art. 2 - Definizione dell'affidamento
- Art. 3 – Destinatari del Servizio
- Art. 4 - Durata dell'affidamento
- Art. 5 – Gestione del Servizio nel territorio del Comune di Valenza Po
- Art. 6 - Esclusività dell'affidamento
- Art. 7 – Gestioni da parte di soggetti proprietari di reti
- Art. 8 – Divieto di Subaffidamento
- Art. 9 – Gestione unitaria e coordinamento dei Gestori
- Art.10– Modifica del modello organizzativo
- Art 11 - Facoltà di riscatto. Indennità spettante ai Gestori e rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria.
- Art.12 – Clausola risolutoria
- Art.13 – Recesso dei Gestori
- Art.14 – Dotazioni concesse in uso ai Gestori

TITOLO II – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art.15 – Livelli dei servizi
- Art. 16 – Sistema di qualità
- Art. 17 – Piano d’Ambito e Piano Stralcio Triennale
- Art. 18 – Carta del Servizio
- Art. 19 – Rapporti con gli Utenti e vigilanza dei Comuni
- Art. 20 – Qualità delle acque
- Art. 21 – Riutilizzo delle acque reflue
- Art. 22 – Risparmio idrico

TITOLO III – TARIFFA

- Art. 23 – Tariffe da applicare all’Utenza
- Art. 24 – Adeguamento annuale della tariffa
- Art. 25 – Penalizzazioni tariffarie
- Art. 26 – Fondo speciale impianti di depurazione
- Art. 27 – Quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia in caso di trasferimenti della risorsa tra ATO diversi
- Art. 28 – Riparto della tariffa tra gestori operanti all’intermo del medesimo servizio idrico integrato

TITOLO IV – REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- Art. 29 – Attuazione del Programma degli Interventi
- Art. 30 – Raggiungimento dell’equilibrio economico – finanziario della gestione

- Art. 31 – Redazione del Piano Stralcio Triennale
- Art. 32 – Opere realizzate direttamente dai Comuni
- Art. 33 – Regime patrimoniale dei beni di proprietà dei gestori o di soggetti terzi
- Art. 34 - Strade e beni di proprietà degli Enti locali.

TITOLO V – OBBLIGHI DEI GESTORI

- Art. 35 – Responsabilità ed obblighi dei Gestori
- Art. 36 – Contributo all’Autorità d’Ambito
- Art. 37 – Contributo alle Comunità Montane
- Art. 38 – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture in uso ai Gestori
- Art. 39 – Controlli da parte dell’Autorità d’Ambito
- Art. 40 – Comunicazione dei dati concernenti la gestione del Servizio e le perdite di acquedotti e fognature
- Art. 41 – Adeguamento a provvedimenti di terzi
- Art. 42 – Certificazione del Bilancio e del conto economico
- Art. 43 – Canoni per le utenze di acqua pubblica
- Art. 44 – Restituzione degli impianti all’Autorità d’Ambito
- Art. 45 – Utilizzo fluenze di acqua pubblica
- Art. 46 – Personale dei Gestori

TITOLO VI – POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO

- Art. 47 – Intervento dell’Autorità d’Ambito
- Art. 48 – Poteri sostitutivi della Regione

TITOLO VII – GARANZIE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Art. 49 – Cauzione
- Art. 50 – Assicurazioni
- Art. 51 – Clausola compromissoria

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

- Art. 52 – Disposizioni generali
- Art. 53 – Norma di rinvio
- Art. 54 – Interpretazione della Convenzione e degli atti costituenti parte integrante e sostanziale
- Art. 55 – Esclusione espressa di responsabilità dell’Autorità
- Art. 56 – Modifiche statutarie dei gestori
- Art. 57 - Norma finale
- Art. 58 – Documenti allegati

GLOSSARIO

ATO - Indica l'ambito territoriale ottimale.

ATO2 - Indica l'ambito territoriale ottimale n. 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese".

AATO2 - Indica l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese Casalese, costituita come forma di cooperazione dei Comuni e Province ricompresi nell'ATO, ai sensi della vigente normativa nazionale e della L.R. n. 13/1997.

Carta del Servizio - Indica il documento predisposto dall'Autorità d'Ambito ed adottato dai Gestori che fissa i livelli di qualità garantiti, i relativi criteri di misurazione e le condizioni di tutela degli Utenti.

Componenti della Tariffa - Indica le componenti della Tariffa calcolate mediante l'applicazione dei parametri e coefficienti riportati all'art. 4 del D.M. 1 agosto 1996 e sue eventuali modifiche e/o integrazioni.

Contratto - E' il contratto tra il Gestore e l'Utente.

Coordinatore – Indica la Società Atodueacque S.c.a.r.l..

Costi Operativi - Indica i costi operativi relativi al Servizio previsti dal Piano d'Ambito secondo le modalità definite nel Metodo Normalizzato.

Costi Operativi Effettivi - Indica i costi operativi risultanti dal bilancio del Gestore.

D.L.vo 2.2.2001, n. 31 - E' il decreto legislativo emanato ai fini della "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" (Gazz. Uff. n. 52, 3 marzo 2001, Supplemento Ordinario) e s.m.i.

Disciplinare Tecnico - E' il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del Servizio da parte dei Gestori nell'ATO.

Enti Locali - Indica gli enti locali che formano l'Autorità d'Ambito.

Gestore/i - Indica le società Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. con sede in Casale Monferrato (AL), Via Orti n. 2, codice fiscale 91015980062, capitale sociale pari a € 30.000.000,00, Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. con sede in Valenza (AL), Strada Vecchia Pontecurone n. 1, codice fiscale 95003900065, capitale sociale pari a € 529.000, Atena S.p.A. con sede in Vercelli, C.so Palestro, n.126, codice fiscale 01938630025, capitale sociale pari ad €8.203.255,00, Comuni Riuniti S.p.A. con sede in Alice Castello (VC) Via Italia n. 29, codice fiscale 02111820029, capitale sociale pari a €120.008,00, Cordar S.p.A. Biella Servizi con sede in Biella, Piazza Martiri n. 13, codice fiscale 01866890021, capitale sociale pari a €1.000.000, Cordar Valsesia S.p.A. con sede in Serravalle Sesia (VC) Frazione Vintebbio, Regione Partite s.s. 299, codice fiscale 01271960021, capitale sociale pari a

€ 250.000,00, Servizio Idrico Integrato S.p.A. con sede a Vercelli, Via F.lli Bandiera n. 16, codice fiscale 94005970028, capitale sociale pari a €130.513,20.

Gestore subentrante - Indica il gestore che sostituirà in via provvisoria o definitiva il Gestore nel Servizio ovvero alla scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione.

Immissione in fognatura - E' il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore, munito di un chiusino ispezionabile, ove gli scarichi fognari dell'utente si immettono nella pubblica fognatura.

Metodo Normalizzato - Indica il metodo normalizzato di cui al D.M. LL.PP. 1° agosto 1996.

Modello Gestionale - Indica le modalità di organizzazione per lo svolgimento del Servizio approvato dall'Autorità d'Ambito con Deliberazione n.149 del 13 marzo 2006.

Piano d'Ambito - Indica il documento di pianificazione, programmazione ed organizzazione della gestione del Servizio predisposto ed approvato dall'Autorità come di volta in volta modificato e/o integrato ai sensi della presente Convenzione.

Piano Economico Finanziario - Indica il piano finanziario relativo al Servizio parte integrante del Piano Stralcio Triennale.

Programma degli Interventi - Indica il programma degli investimenti parte integrante del Piano Stralcio Triennale.

Piano Stralcio Triennale - Indica il piano stralcio triennale redatto ai sensi dell'art. 30 della presente Convenzione.

Punto di consegna - E' individuato, per l'acquedotto, nel limite tra la proprietà pubblica e privata e può coincidere con il contatore o con la valvola di intercettazione e per la fognatura, nell'innesto dei fognoli a servizio delle singole utenze alla pubblica fognatura.

Aggiornamento della Tariffa - Indica l'aggiornamento annuale della Tariffa.

Ricavi - Indica le somme fatturate dai Gestori in relazione all'applicazione della Tariffa ai sensi della presente Convenzione relativamente allo svolgimento del Servizio.

Rimborsi - Indica gli indennizzi corrisposti agli Utenti in caso di mancato rispetto da parte del Gestore dei livelli specifici di qualità indicati all'art. 4.1 della Carta del Servizio.

Servizio - Indica il servizio idrico integrato così come definito dalla normativa vigente costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ATO.

Tariffa - Indica la tariffa che i Gestori avranno diritto di percepire ai sensi dell'art. 23 che segue, come di volta in volta adeguata e/o modificata ai sensi della presente Convenzione.

Utente - Indica il cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza.

UtENZE Deboli - Indica gli Utenti così indicati nella Carta del Servizio e/o gli Utenti indicati in ogni altro atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 23 comma 3 della presente Convenzione.

PREMESSE

L'anno duemilasei addì _____ del mese di _____ alle ore _____ presso
gli uffici dell'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese Vercellese Casalese";

TRA

l'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese Casalese", nel seguito Autorità d'Ambito, di cui all'art. 2 della Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 13, con sede e Uffici in Via De Amicis n. 6, in nome e per conto degli Enti che l'hanno costituita, in persona del Presidente Sergio Scaramal, nato a..... il....., domiciliato ai fini del presente atto, presso l'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese"

E

- _____ **S.p.A.**, con sede in _____ n in
persona del _____ Sig. _____ nato a _____
il _____ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso _____ S.p.A., in
qualità di Gestore del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente e da qui in avanti
indicata come Gestore, nonché
- la **Atodueacque S.c.a.r.l.** con sede a _____, Via.....n.....,
in persona delSig....., nato a..... il..... e domiciliato, ai
fini del presente atto, presso la Atodueacque S.c.a.r.l., in qualità di coordinatore dei Gestori di cui al
successivo articolo 1 e da qui in avanti indicata come Coordinatore.

In esecuzione delle seguenti disposizioni:

- a) convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" per l'organizzazione del servizio idrico integrato sottoscritta dagli Enti Locali costituenti l'AATO2;
- b) deliberazione della Conferenza dell'AATO2 n. 149 del 13 marzo 2006;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 - Affidamento del Servizio

1. L'Autorità d'Ambito ("Autorità") ha affidato in via esclusiva ai sensi all'art. 113 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e della deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 149 in data 13 marzo 2006, Allegato 1 alla presente Convenzione, la gestione del servizio idrico integrato (di seguito "Servizio") alle Società Atena S.p.A., Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., Comuni Riuniti S.p.A., CORDAR. S.p.A. Biella Servizi, CORDAR Valsesia S.p.A., Servizio Idrico Integrato S.p.A. in qualità di Gestori del servizio idrico integrato (di seguito "Gestori"), e ha individuato nella Atodueacque S.c.a.r.l. il soggetto Coordinatore delle gestioni (di seguito "Coordinatore"), alle condizioni indicate nella presente Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima (di seguito "Allegati") nonché nella deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 149 in data 13 marzo 2006 e nei successivi atti che l'Autorità stessa potrà adottare. La presente Convenzione regola i rapporti con il Gestore....., ed il Coordinatore **Atodueacque s.c.a.r.l.** mentre separate ma analoghe convenzioni regolano i rapporti con gli altri Gestori e lo stesso Coordinatore.

2. Il presente atto, anche a mezzo degli Allegati costituenti parte integrante e sostanziale che sono qui richiamati ed incondizionatamente accettati in ogni loro parte dal Gestore, definisce nel territorio dei Comuni soci del Gestore la gestione del Servizio comprensiva della captazione,

adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e, a mezzo o meno di reti differenziate, per usi industriali e per tutti gli altri usi, nonché di fognatura, collettamento e depurazione di acque reflue, dell'eventuale relativa riutilizzazione, del trattamento e/o conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo degli scarichi in pubbliche fognature. La gestione del Servizio è definita dalle normative comunitarie, statali, regionali e dagli atti e dalle direttive dell'Autorità.

3. La gestione del Servizio avviene mediante coordinamento dell'attività del Gestore firmatario del presente atto e delle altre gestioni affidate con contratto di servizio in pari data a Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., Comuni Riuniti S.p.A., CORDAR S.p.A. Biella Servizi, CORDAR Valsesia S.p.A., Servizio Idrico Integrato S.p.A. ad opera del sopra indicato Coordinatore con la finalità di garantire sia il miglioramento degli standard di qualità del Servizio, sia la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali previsti nel Piano d'Ambito.

4.S.p.A. accetta il conferimento del Servizio in via esclusiva unitamente e in coordinazione con gli altri Gestori e per il tramite del Coordinatore sulla base della presente Convenzione e degli Allegati. Il Coordinatore accetta la presente convenzione in riferimento al ruolo ed alle funzioni ad esso attribuite.

Art. 2 - Definizione dell'affidamento

1. La gestione del Servizio è affidata al Gestore, per la totalità del territorio dei Comuni di cui all'Allegato 2 alla presente Convenzione.

2. Il Gestore sottoscrive il presente atto e ne assume i relativi obblighi con riferimento al territorio di cui al precedente comma.

3. L'Autorità d'Ambito conserva il controllo del Servizio e deve ottenere dal Gestore e dal Coordinatore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti, ed in particolare agli articoli 38, 39 e 40 della presente Convenzione.

4. La gestione del Servizio, oltre al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a dare attuazione agli atti di pianificazione e di programmazione dell'Autorità, con particolare riguardo al Programma degli Interventi, comprende anche la progettazione, lo svolgimento delle procedure di affidamento e direzione dei lavori in essi previsti, la cui realizzazione i Gestori si obbligano ad affidare secondo le norme vigenti, o ad eseguire direttamente nei limiti consentiti dall'art. 113, comma 5-ter, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5. La gestione è a rischio del Gestore che è autorizzato a percepire dagli Utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico la Tariffa e gli altri proventi derivanti dalla gestione del Servizio di cui al Regolamento di Utenza.

6. La durata dell'affidamento è stabilita all'art. 4, salvo i casi di cessazione anticipata regolati nella presente Convenzione.

7. La presente Convenzione ed il relativo Disciplinare Tecnico potranno essere modificati dall'Autorità d'Ambito ogni qualvolta ciò risulti necessario per finalità utili al miglioramento del Servizio o al migliore uso delle risorse idriche; in tale evenienza, nel solo caso in cui le modifiche comportino oneri a carico del Gestore, saranno stabilite per il Gestore congrue variazioni di tariffa, in modo che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, rimangano assicurate le condizioni per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

8. L'indirizzo indicato in epigrafe della presente Convenzione costituisce domicilio elettivo del Gestore ai sensi dell'art. 47 del cod. civ. e pertanto l'Autorità d'Ambito potrà legittimamente inviare tutte le comunicazioni al predetto indirizzo. Eventuali variazioni del domicilio saranno efficaci solo dopo che il Gestore ne avrà dato comunicazione all'Autorità d'Ambito mediante raccomandata a.r.. Rimane facoltà dell'Autorità d'Ambito di inviare lettere, atti e altre comunicazioni alla sede legale del Gestore ove diversa dal domicilio elettivo.

Art. 3 – Destinatari del Servizio

1. Le persone fisiche e giuridiche aventi residenza, sede o domicilio nei Comuni dell'ATO 2 ove è reso il Servizio, ivi comprese quelle esercenti attività produttive e non domestiche in genere, queste ultime alle condizioni di cui all'articolo 33 del Disciplinare Tecnico, hanno il diritto di pretendere dai rispettivi Gestori le prestazioni inerenti il Servizio secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto, delle normative comunitarie, statali, regionali, degli atti e delle direttive dell'Autorità.

Art. 4 - Durata dell'affidamento

1. L'affidamento del Servizio di cui alla presente Convenzione ed oggetto della Delibera dell'Autorità d'Ambito n. 149 in data 13 marzo 2006, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 5, avrà termine il 31/12/2023.

2. Il presente atto integra la disciplina giuridica della forma di gestione del Servizio prescelta dall'Autorità d'Ambito e ne segue le relative vicende giuridiche, ivi compreso il compimento del termine indicato per ciascuna di esse.

3. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 10, nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, venga in essere l'obbligo di integrare e/o modificare la Convenzione e i suoi Allegati dettato da modifiche e/o interpretazioni nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del Servizio in particolare, l'Autorità si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e il contenuto degli atti costituenti parte integrante e sostanziale apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Nell'ipotesi in cui, per effetto di dette modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste dalla legge per la continuazione della gestione del Servizio, l'Autorità si riserva di pronunciare l'anticipata cessazione dell'affidamento di cui al presente atto.

4. Alla scadenza, ovvero in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa dell'affidamento il Gestore si obbliga a consentire il subentro del nuovo Gestore nei modi e nei termini stabiliti dall'Autorità, assicurando tutta la collaborazione necessaria al trasferimento, anche in tempi successivi all'intervenuto passaggio di gestione.

5. Il Gestore, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del Servizio, si obbliga al proseguimento della gestione oltre il termine indicato dal presente atto e fino alla data di subentro del nuovo Gestore che gli sarà comunicata dall'Autorità, senza che da ciò gli derivi diritto alcuno ad indennità aggiuntive oltre quanto già previsto nel presente atto, salvo il riconoscimento delle quote tariffarie eventualmente maturate e non riscosse, relativamente all'avvenuto periodo di prosecuzione, che saranno compensate dal gestore subentrante. L'Autorità si impegna ad esercitare ogni potere di legge al fine di imporre al gestore subentrante il riconoscimento ed il pagamento delle suddette quote tariffarie eventualmente maturate e non riscosse.

Art 5 – Gestione del Servizio nel territorio del Comune di Valenza Po

1. La gestione del Servizio del Comune di Valenza Po, operata secondo l'attribuzione gestionale delle frazioni di servizio prevista con Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 55 del 15 dicembre 2003 ed indicata nell'allegato 2 alla presente Convenzione, avrà termine il 31 dicembre 2006.
2. Al fine di assicurare la gestione del Servizio del Comune di Valenza Po a partire dal 1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2023 l'Autorità d'Ambito procederà, attraverso l'approvazione di apposito provvedimento, ad individuare il soggetto cui affidare i compiti gestionali del Servizio stesso.
3. Per quanto precede, il soggetto gestore, che verrà individuato dall'Autorità d'Ambito come affidatario del Servizio per il territorio del Comune di Valenza Po fino alla data del 31 dicembre 2023, dovrà a sua volta sottoscrivere la presente Convenzione.

Art. 6 - Esclusività dell'affidamento

1. La gestione del Servizio è affidata ai Gestori in via esclusiva, per tutta la durata prevista dalla presente Convenzione.

Art. 7 – Gestioni da parte di soggetti proprietari di reti

1. I Gestori prendono atto che, sul territorio dell'ATO2 sono presenti soggetti diversi dagli Enti Locali proprietari di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali per la gestione del servizio idrico integrato o di segmenti dello stesso e che tali soggetti, in forza dell'art. 113 comma 14 del D.L.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 35, c. 15 della Legge 448/2001 e dall'art. 14 c. 1 lettera a) della Legge 326/2003, possono essere autorizzati dall'Autorità d'Ambito a proseguire nella gestione del Servizio.
2. In caso di rinuncia di uno dei soggetti di cui al comma precedente alla prosecuzione del servizio, oppure nel caso di revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione da parte dell'Autorità d'Ambito o mancato rinnovo della stessa con conseguente cessione delle reti e degli impianti al Comune sul cui territorio si svolge l'attività del soggetto in questione, il Gestore del Servizio nel Comune di che trattasi, si impegna a subentrare allo stesso nella gestione delle reti e degli impianti ceduti.
3. Il Gestore di cui al precedente comma 2, dovrà subentrare con immediatezza nella gestione e garantire agli utenti condizioni di erogazione del Servizio uguali a quelle degli altri utenti serviti dal medesimo Gestore, secondo intese concordate dalle parti. In caso di mancato accordo decide l'Autorità d'Ambito con apposita deliberazione immediatamente efficace e vincolante. L'obbligo insiste sul Gestore territorialmente interessato salva la possibilità di diversi accordi che potranno intercorrere di volta in volta tra il Comune ed il Gestore.

Art. 8 – Divieto di Subaffidamento

1. E' fatto divieto al Gestore di cedere, concedere, subconcedere, subaffidare, anche parzialmente, il Servizio oggetto della presente Convenzione, sotto pena della risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'Autorità d'Ambito delle garanzie prestate dal Gestore medesimo.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, potranno costituire oggetto di subaffidamento le attività che, caso per caso, siano previamente valutate come accessorie e di dettaglio dall'Autorità. A tal fine, lo schema di contratto di sub-affidamento dovrà essere presentato all'Autorità dal Gestore con congruo preavviso, e la stipulazione del contratto medesimo non potrà avvenire prima dell'approvazione scritta da parte dell'Autorità.

Art. 9 – Gestione unitaria e coordinamento dei Gestori

1. I Gestori si impegnano a rafforzare la gestione unitaria del Servizio, attivandosi per garantire al Coordinatore l'espletamento delle sue funzioni.

2. L'Autorità d'Ambito ha individuato nella Delibera della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 149 in data 13 marzo 2006 come Coordinatore delle gestioni di cui alla presente Convenzione la Atodueacque S.c.a.r.l.

3. Al fine del rafforzamento della gestione unitaria, il Coordinatore, entro il 30 giugno di ogni anno, sottopone all'approvazione dell'Autorità d'Ambito la rendicontazione annuale dello stato di attuazione del Piano di integrazione delle attività di gestione di cui al punto 16 della Deliberazione di affidamento del Servizio n. 149 del 13 marzo 2006. Detta rendicontazione dovrà risultare opportunamente dettagliata e relativa all'effettivo coordinamento della gestione, con descrizione degli obiettivi raggiunti e corrispettivi cogenti, in particolare per quanto concerne il raggiungimento di sinergie e la progressiva integrazione di varie attività gestionali, con la finalità del miglioramento del Servizio e di conseguire delle economie di scala.

4. L'Autorità d'Ambito definisce anche con direttive le linee generali per il coordinamento della pluralità di produttori del Servizio.

5. Il Coordinatore dovrà:

- a) favorire ogni forma di collaborazione tra i Gestori;
- b) prospettare all'Autorità d'Ambito le iniziative ed i provvedimenti per garantire la continuità del Servizio in ogni caso di inadempienza o impossibilità dei Gestori, recuperando i relativi oneri sul Gestore inadempiente o impossibilitato, senza aggravio per gli Utenti e per l'Autorità d'Ambito;
- c) favorire l'acquisizione delle risorse finanziarie nei confronti dei soggetti coordinati necessarie alla realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano d'Ambito e dai Piani Stralcio Triennali;
- d) istituire un ufficio permanente con funzione di coordinamento delle Gestioni assumendo i compiti di referente verso l'Autorità d'Ambito e favorendo le iniziative volte all'ottimizzazione organizzativa del Servizio nell'intero territorio dell'ATO2 ed individuando, relativamente a quanto sotto indicato, le strutture, fra quelle esistenti, da rendere disponibili ai gestori che ne fossero sprovvisti:
 - laboratorio di analisi della qualità dell'acqua potabile;
 - laboratorio di analisi della qualità delle acque reflue;
 - sistema operativo per la lettura contatori e l'emissione di bollette;
 - ufficio gestione dei mutui, pagamento di canoni di concessione ed oneri di gestione delle aree salvaguardia delle captazioni;
 - strutture per la progettazione delle infrastrutture e per la gestione degli acquisti, appalti e magazzino;
 - sistema operativo per la definizione e l'aggiornamento del catasto delle infrastrutture, per l'aggiornamento dei libri dei cespiti e per la predisposizione delle schede di monitoraggio degli interventi;
 - indagini di customer satisfaction;

d) redigere e trasmettere all'Autorità d'Ambito il Piano di Coordinamento delle Gestioni, finalizzato alla individuazione delle modalità operative volte al raggiungimento dei compiti e funzioni affidate al Coordinatore stesso indicate ai precedenti punti a), b), c) e d) del presente comma. Detto Piano dovrà essere integrato, in occasione della prima rendicontazione di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) del Disciplinare Tecnico, secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 6) dello stesso Disciplinare Tecnico;

e) trasmettere all'Autorità d'Ambito la proposta di Piano Stralcio Triennale, costituito dall'insieme dei singoli Piani Stralcio Triennali di ciascun gestore, senza apportare ad essi alcuna modifica rispetto ai contenuti predisposti ed approvati dai medesimi, in modo da rappresentare un unico documento tecnico delle previsioni di tutte le Società affidatarie del servizio;

f) predisporre e trasmettere all'Autorità d'Ambito il Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio Idrico Integrato, il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Servizio di Fognatura e Depurazione, il Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche in conformità alle linee guida indicate all'allegato 6 del D.P.C.M. 04.03.1996, il Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite ed il Piano di Ridefinizione delle Aree di Salvaguardia delle Captazioni;

6. In caso di gravi e ripetute inadempienze del Coordinatore, l'Autorità d'Ambito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può provvedere alla sua sostituzione provvisoria o definitiva.

Art. 10 – Modifica del modello organizzativo

1. L'Autorità, alla luce dei risultati raggiunti nei confronti del miglioramento del Servizio, così come complessivamente attuato dai Gestori, in termini di efficienza, efficacia ed economicità rispetto agli attuali livelli presenti, si riserva, entro il 31/12/2009, di modificare il modello organizzativo e gestionale del Servizio di cui alla presente Convenzione, nel senso che la medesima Autorità potrà, qualora i Gestori non raggiungessero gli obiettivi individuati a tal fine nel Disciplinare Tecnico, allegato alla presente Convenzione, definire una forma aggregativa delle rispettive gestioni, diversa dal coordinamento attuato dal Coordinatore.

2. In caso di modifica del modello organizzativo che dovesse avvenire in applicazione al precedente comma 1, la presente Convenzione verrà sottoposta ad aggiornamento nel senso che verranno introdotte nella medesima quelle modifiche derivanti dalla nuova tipologia organizzativa gestionale del Servizio approvata dall'Autorità d'Ambito.

3. La facoltà di cui al primo comma potrà essere esercitata dall'Autorità d'Ambito anche alla scadenza dei successivi Piani Stralcio Triennali.

4. Il Gestore, unitamente agli altri Gestori, dovrà procedere alla realizzazione del nuovo modello organizzativo e gestionale del Servizio nei tempi e con le modalità precisate dall'Autorità d'Ambito.

Art. 11 – Facoltà di riscatto. Indennità spettante ai Gestori e rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria

1. E' riconosciuta all'Autorità d'Ambito la facoltà di riscatto o anticipata risoluzione, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e della presente Convenzione, previo preavviso in forma scritta di almeno tre mesi e comunque decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di stipula della presente Convenzione.

2. Per tale evenienza resta inderogabilmente stabilito, essendo questa condizione essenziale per il reperimento da parte del Gestore dei finanziamenti destinati alla realizzazione del Programma degli Interventi di cui 17 ed all'art. 29, che l'Autorità d'Ambito trasferisce tutte le obbligazioni dei Gestori nei confronti del finanziatore al Gestore subentrante.

3. In caso di riscatto spetta al Gestore una indennità computata con le modalità di cui all'art. 24 comma 4 lettere a), b) e c) del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dall'art. 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, o eventuali previsioni normative modificative od integrative degli stessi.

4. I Gestori rinunciano ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell'Autorità d'Ambito e degli Enti Locali ad essa aderenti, e si obbligano a tenere indenne la stessa Autorità d'Ambito da ogni pretesa risarcitoria da parte dei propri soci, derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di affidamento di cui alla presente Convenzione che potesse avvenire in futuro a qualunque titolo.

Art. 12 – Clausola risolutoria

1. In caso di inadempienze di particolare gravità, e comunque qualora un Gestore non provveda al Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del Servizio totalmente o parzialmente, in uno o più Comuni serviti, non dovuta a cause di forza maggiore, l'Autorità d'Ambito potrà pronunciare, previa regolare messa in mora rimasta senza effetto, la decadenza dell'affidamento gestionale del Servizio di cui alla presente Convenzione nei confronti del Gestore inadempiente.

2. Il diritto alla risoluzione anticipata insorge in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) in caso di fallimento o di liquidazione del Gestore;
- b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio;
- c) in caso di interruzione generale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento acque reflue in uno o più Comuni per una durata superiore a tre giorni consecutivi che non sia dovuto a fatti di forza maggiore o comunque non imputabili al Gestore;
- d) in caso di mancata realizzazione o realizzazione inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli Obiettivi Strutturali previsti dal Piano Stralcio Triennale;

e) in caso di ripetute gravi inadempienze alle norme della presente Convenzione e dei relativi allegati, ed in particolare nel caso di mancata esecuzione del Programma degli Interventi o di irregolarità nell'esecuzione del medesimo eccedenti le circostanze ammesse negli atti che lo compongono, o nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, fatto salvo i casi eccezionali, opportunamente motivati dal Gestore, per i quali l'Autorità d'Ambito, previo accertamento e giustificazione in ordine al mancato raggiungimento del suddetto equilibrio, approvi il raggiungimento del medesimo attraverso interventi di pianificazione di bilancio per gli anni successivi.

3. L'Autorità d'Ambito, a mezzo di regolare diffida, assegna al Gestore ed al Coordinatore un congruo termine per far cessare le irregolarità di cui ai punti b) e d). Il Gestore o, in caso di sua impossibilità, il Coordinatore, avrà 15 giorni dal ricevimento della diffida per regolarizzare il Servizio o per presentare le proprie giustificazioni e in caso di perdurare del disservizio l'Ente provvederà alla risoluzione.

4. L'Autorità d'Ambito avrà facoltà di attingere alla cauzione per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio, anche durante la decorrenza dei termini di diffida.

5. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti da qualunque terzo, col diritto dell'Autorità d'Ambito di rivalersi sulla cauzione.

Art. 13 – Recesso dei Gestori

1. E' esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.
2. La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge e dovrà comunque risultare da atto scritto firmato dal Gestore e dall'Autorità d'Ambito.

Art. 14 – Dotazioni concesse in uso ai Gestori

1. L'Autorità, nell'affidare al Gestore la gestione del Servizio, attribuisce ad esso il diritto di utilizzare i beni e le opere pubbliche di proprietà degli Enti locali partecipanti all'Autorità medesima ed afferenti il Servizio stesso, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'adeguamento tecnico ed all'innovazione delle stesse, in attuazione della presente Convenzione, del Disciplinare Tecnico e degli atti di pianificazione e di programmazione dell'Autorità, ferma la proprietà delle opere tutte di cui al presente comma in capo agli Enti locali medesimi.

Vengono in particolare affidati in concessione d'uso ai Gestori le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatogli e relative aree di pertinenza di cui all'art. 2 del Disciplinare Tecnico, nonché all'inventario allegato al medesimo Disciplinare.

2. I Gestori accettano i beni descritti nell'inventario di cui sopra nelle condizioni di fatto e di diritto rilevabili all'atto della firma della presente Convenzione e dichiarano di conoscere la situazione dei luoghi in genere ed afferente lo svolgimento dei servizi; accetta l'impegno al raggiungimento dei livelli dei servizi stabiliti negli artt. 7, 7bis e 7ter del Disciplinare Tecnico e le relative penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali di cui all'art. 25.

3. Resta stabilito, peraltro, che il miglioramento dei livelli dei servizi e l'adeguamento completo alle normative vigenti, saranno realizzati con la progressiva attuazione del Programma degli Interventi, attraverso i Piani Stralcio Triennali e nel quadro complessivo delle disposizioni concessorie.

4. Il Gestore si obbliga ad effettuare, entro 9 mesi dalla stipula della presente Convenzione, una ricognizione circa le caratteristiche e lo stato di consistenza delle opere, impianti e canalizzazioni affidate al Gestore dall'Autorità, dagli enti locali che partecipano all'Autorità o da società partecipate dagli enti locali medesimi, ed a comunicare detta verifica all'Autorità. Il Gestore si obbliga altresì ad effettuare entro tre anni dalla stipula della presente convenzione una verifica delle caratteristiche e dello stato di consistenza delle opere, impianti e canalizzazioni comunque da esso utilizzate ai fini della gestione del servizio idrico integrato, redigendo un apposito catasto delle infrastrutture, i cui costi potranno essere riconosciuti dall'Autorità d'Ambito nel quadro del Programma degli Interventi che i Gestori dovranno effettuare giusto quanto previsto dall'art. 29 della presente Convenzione.

5. Il catasto delle infrastrutture di cui al precedente comma dovrà essere aggiornato annualmente.

6. Tutti i nuovi beni attinenti al Servizio - eventualmente in corso di realizzazione da parte dei Comuni compresi nell'ATO - verranno a fare parte dell'affidamento ed i Gestori ne assicureranno la gestione fin dal momento della consegna da parte dell'Ente Locale realizzatore, previo accertamento della buona funzionalità delle opere stesse.

7. I Gestori si impegnano ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle prescrizioni normative ed amministrative in materia tecnica e di sicurezza, nonché ad effettuare tutti gli interventi; gli oneri relativi a tali adeguamenti vanno tenuti in considerazione nella determinazione della tariffa e relativi adeguamenti.

8. Ai Gestori sono trasferiti altresì, le attività e le passività relative al Servizio secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione.

9. Tutti i contratti che saranno stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che preveda che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadono con la cessazione per qualunque causa della presente Convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dall'Autorità o dal soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

TITOLO II – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 15 – Livelli dei servizi

1. Nello svolgimento del Servizio il Gestore è tenuto al rispetto della presente Convenzione, del Disciplinare tecnico, del Piano d'Ambito, dei Piano Stralcio Triennali, degli aggiornamenti e delle integrazioni degli stessi, della Carta del Servizio, di tutte le vigenti disposizioni normative ed amministrative applicabili; in particolare, per quanto concerne i criteri per la gestione del Servizio si applicano - ove non modificate e/o integrate dalla presente Convenzione o dal Disciplinare o da sopravvenute disposizioni - le norme del D.P.C.M. 4.3.1996.

2. Dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio, secondo le disposizioni della presente Convenzione. Fino alla data di sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore resta responsabile del servizio svolto sulla base della precedente convenzione sottoscritta e stipulata in data _____ che è da intendersi sostituita dalla presente Convenzione.

Art. 16 – Sistema di qualità

1. I Gestori si impegnano ad adottare entro fine 2009 un sistema di qualità con le caratteristiche indicate dal Disciplinare Tecnico. In caso di mancata adozione si applicano le penalità previste dall'art. 25 comma 5 della presente Convenzione. I costi della certificazione potranno essere riconosciuti dall'Autorità d'Ambito nel quadro del Programma degli Interventi che i Gestori dovranno effettuare giusto quanto previsto dall'art. 29 della presente Convenzione.

Art. 17 - Piano d'Ambito e Piano Stralcio Triennale

1. I Gestori accettano e si obbligano a dare piena attuazione al Piano d'Ambito ed ai Piani Stralcio Triennali approvati dall'Autorità, come di volta in volta modificati ed aggiornati dall'Autorità medesima ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti, ivi espressamente incluse eventuali prescrizioni delle competenti autorità.

Sino al 31 dicembre 2006, termine del periodo di salvaguardia con affidamento provvisorio, ai sensi delle Deliberazioni dell'Autorità d'Ambito n. 55 del 15 dicembre 2003 e n. 105 del 02 maggio 2005, ai fini tariffari e per quanto riguarda il Programma degli Interventi, vale il Piano Stralcio Triennale 2004 - 2006. Si intende inoltre fin d'ora accettato il "Programma di infrastrutturazione, il piano economico-finanziario e la dinamica tariffaria, per l'erogazione del servizio idrico integrato nell'ATO 2 per il triennio 2007 - 2009, che verrà predisposto ed approvato con deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito e che entrerà in vigore dal 01 gennaio 2007, i cui atti istruttori e preparatori sono stati resi noti al Gestore.

2. Il Piano Stralcio Triennale 2007 – 2009, nonché quelli per i trienni successivi approvati dall'Autorità d'Ambito, saranno articolati in Programma degli Interventi e Piano Economico-Finanziario, e dovranno contenere almeno due ordini di obiettivi:

a) "Obiettivi strutturali", consistenti nella individuazione per la successiva realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento e di realizzazione di nuove opere previsti dal Piano d'Ambito nei tempi e nei modi previsti dallo stesso;

b) “Obiettivi gestionali” consistenti nei miglioramenti del Servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, nonché nella individuazione della tariffa annua media secondo quanto previsto dalle vigenti prescrizioni normative ed amministrative.

3. Il Piano Economico Finanziario facente parte del Piano Stralcio Triennale, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto nonché i proventi tariffari del Gestore, garantendo, anche in relazione agli investimenti programmati, le condizioni per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, che costituisce obbligo per il Gestore unitamente al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa.

4. Ogni anno, ad iniziare dal 2009, entro i primi 3 (tre) mesi dell'anno, ciascun Gestore predispone e trasmette all'Autorità, per il tramite del Coordinatore, la proposta di Piano Stralcio Triennale o del suo aggiornamento, articolata in Programma degli Interventi e Piano Economico – Finanziario, in cui deve specificare, per ciascuno dei Gestori affidatari del Servizio, con le modalità previste nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione di affidamento, gli investimenti del Piano d'Ambito, potendo anche apportare variazioni alle spese previste dal Piano d'Ambito per ciascun obiettivo, fermo restando il vincolo del raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati dal Piano d'Ambito stesso e della spesa totale annua prevista a tal fine nel Piano stesso. L'Autorità d'Ambito tenendo conto dell'adeguamento annuale della Tariffa, di cui al successivo art. 24 e del Piano d'Ambito, provvederà ad approvare, con apposito provvedimento, il Piano Stralcio Triennale apportandovi, sentito il Gestore, le eventuali modifiche in tempo utile per la revisione della tariffa. Nel medesimo provvedimento di approvazione del Piano Stralcio Triennale l'Autorità indicherà gli “Obiettivi gestionali” che i Gestori si impegnano a raggiungere nel triennio, che, unitamente agli “Obiettivi strutturali”, costituirà il Piano Stralcio Triennale approvato.

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi sarà verificato mediante gli indicatori definiti ai sensi del Disciplinare Tecnico allegato alla presente Convenzione.

5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile al Gestore comporta l'applicazione delle penalizzazioni previste dal successivo art. 25 e, ricorrendone i presupposti, la risoluzione di cui all'art. 12. Fermo quanto precede, in caso di compromissione significativa dell'ambiente o delle risorse idriche, di pericolo per la salute pubblica o di rilevante violazione dei livelli minimi del Servizio, l'Autorità -previa diffida al Gestore- può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi necessari, a spese del Gestore.

6. L'Autorità d'Ambito ha facoltà di accesso e verifica delle infrastrutture idriche, anche in fase di costruzione.

Art. 18 – Carta del Servizio

1. Il Gestore si impegna, in conformità al D.P.C.M. 29 aprile 1999, a adottare entro tre mesi dalla stipula della presente Convenzione e rendere pubblica agli Utenti la Carta del Servizio. In caso di mancata adozione immediata della Carta si applicano le penali previste dal successivo art. 25.

2. Le modifiche alla Carta aventi riflessi sulle tariffe dovranno essere oggetto di accordo tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore.

3. Nella Carta del Servizio sono illustrati le modalità, gli standard e i livelli minimi di qualità dei servizi erogati che i Gestori si impegnano a garantire, le informazioni all'utenza, le procedure di reclamo e le modalità di rimborso, il monitoraggio della qualità del Servizio.

4. La Carta del Servizio potrà essere periodicamente revisionata e/o aggiornata, su indicazione dell'Autorità d'Ambito, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di Servizio previsti nel Piano d'Ambito e nei Piani Stralcio Triennali.

5. Il Coordinatore, nella fase di verifica o in caso di significative modifiche della Carta del Servizio, si impegna a partecipare con l'Autorità d'Ambito alla consultazione con le Associazioni dei Consumatori, ai sensi del Protocollo d'intesa approvato dalla Conferenza dell'Autorità con deliberazione del 12 maggio 2003, n. 42, e siglato dall'Autorità con le Associazioni dei consumatori in data 16 giugno 2003, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del Servizio ed al rispetto dei diritti – obblighi derivanti dalla Carta medesima.

6. L'inadempimento alle prescrizioni indicate nella Carta del Servizio, vale inadempimento del servizio e, ferme restando le penalità previste con il presente atto, gli Utenti possono ottenere il pagamento della corrispondente penale.

7. Il Gestore ed il Coordinatore si impegnano a verificare periodicamente i livelli di qualità del Servizio, con mezzi di rilevazione diretta, e il grado di soddisfazione degli Utenti, riferendo all'Autorità d'Ambito i risultati e le relative procedure.

Art. 19 – Rapporti con gli Utenti e vigilanza dei Comuni

1. I rapporti tra il Gestore e gli Utenti sono regolati dal Contratto e dalla Carta del servizio. Il Gestore ed il Coordinatore assicurano l'informazione agli Utenti e promuovono iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua, concordando in tale senso le relative modalità e contenuti con l'Autorità d'Ambito.

2. Il Gestore è tenuto verso i cittadini all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il Servizio stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché dall'articolo 3 del D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195; si impegna a mantenere per tutta la durata dell'affidamento del Servizio, Uffici di relazione col pubblico idonei a ricevere le richieste degli Utenti e ad offrire ogni informazione relativa alle condizioni e modalità di erogazione del Servizio, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità di acqua fornita e trattata, nonché al rispetto da parte dei Gestori della disciplina tecnica e giuridica vigente. Analogo servizio dovrà essere garantito anche per via informatica.

3. Il Gestore si impegna a dare immediato corso alle denunce di disservizio da parte degli Utenti, mantenendo il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, tenendo periodicamente informata l'Autorità d'Ambito ed il Comune interessato.

4. L'Autorità d'Ambito, o suoi incaricati, anche su richiesta dei Sindaci degli Enti Locali partecipanti all'Autorità, può procedere ad ispezioni sulla gestione del Servizio ed ad essi si applica l'articolo 43, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 20 – Qualità delle acque

1. I Gestori si impegnano a garantire la qualità delle acque del Servizio secondo i livelli previsti all'art. 7bis del Disciplinare Tecnico.

2. Gli impianti di potabilizzazione debbono assicurare che l'acqua immessa in rete abbia i requisiti qualitativi stabiliti in ogni condizione di esercizio alla consegna all'utente. Nel processo di trattamento si tende al minimo impatto globale. Gli impianti sono dotati di dispositivi di disinfezione anche se le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, onde poterli attivare in caso di necessità. Si può altresì ricorrere a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione, se le caratteristiche della stessa lo richiedano e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico.

3. Nel caso di distribuzione di acqua non potabile, ciò dovrà avvenire con rete separata e nel rispetto dei seguenti criteri:

- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- garantire che non siano presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto agli utenti a quali usi è destinabile l'acqua non potabile;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
- è raccomandata per queste acque la denaturazione onde evitarne usi impropri; la stessa deve essere effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.

4. In caso di emergenza idrica, ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, i Gestori possono erogare acqua non potabile purché ne diano preventiva e tempestiva comunicazione all'Utenza, all'Autorità d'Ambito ed ai Sindaci dei Comuni interessati e comunque subordinatamente al nulla osta dell'Autorità Sanitaria Locale territorialmente competente.

5. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, i Gestori si dotano di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispongono di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori ed a monte e a valle dei depuratori, secondo le normative vigenti.

6. Nel caso in cui i Gestori, per assicurare l'approvvigionamento idrico destinato per l'erogazione del servizio di acquedotto, provvedano ad acquistare acqua da soggetti terzi, i medesimi si obbligano:

- a verificare a mezzo dei propri sistemi di controllo di cui all'art. 7bis del Disciplinare Tecnico l'idoneità della risorsa idrica acquistata assumendo ogni responsabilità in merito a detta idoneità;
- a far in modo che le attività di controllo e di prevenzione in merito all'idoneità della risorsa idrica acquistata siano coordinate con quelle effettuate dal soggetto terzo fornitore.

Art. 21 – Riutilizzo delle acque reflue

1. I Gestori favoriscono il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo e dei programmi dell'Autorità d'Ambito.

2. I Gestori sono tenuti all'osservanza delle norme vigenti in materia.

3. I Gestori sono tenuti a fornire all'Autorità d'Ambito, con la periodicità che verrà richiesta dalla medesima, i dati necessari al Ministro dell'Ambiente per riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento.

Art. 22 – Risparmio idrico

1. Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, nonché per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, i Gestori si attengono alle direttive generali e di settore e in particolare al D.P.C.M. 4.3.1996 ed alle eventuali normative specifiche derivanti dalle vigenti normative in vigore.

TITOLO III – TARIFFA

Art. 23 – Tariffa da applicare all'Utenza

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio. Essa è determinata dall'Autorità d'Ambito ed è riscossa dai Gestori. La tariffa è determinata, secondo le vigenti disposizioni normative ed

amministrative, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché dei costi di gestione dell'Autorità, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga".

2. Le tariffe da applicare all'Utenza sono quelle approvate dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

3. La categoria di riferimento dell'utenza viene determinata dal Gestore, previa approvazione dell'Autorità d'Ambito; quest'ultima può stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 8 dalla L.R. 20/01/1997 n. 13.

Art. 24 – Adeguamento annuale della tariffa

1. L'Autorità d'Ambito procede, in sede di approvazione del Piano Stralcio Triennale e dell'aggiornamento annuale dello stesso ai sensi del precedente art. 17, all'adeguamento della tariffa, anche sulla scorta degli elementi di costo rappresentati dai Gestori, in conformità al decreto del Ministro dei LL.PP. 1° agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e tariffa di riferimento servizio idrico integrato" e successive eventuali disposizioni modificative, integrative o sostitutive. A tal fine il Gestore, per il tramite del Coordinatore, fornisce all'Autorità d'Ambito i prospetti contenenti i dati tecnico-economici necessari per il calcolo dei costi operativi di riferimento di cui all'articolo 3 punto 1 del predetto "Metodo normalizzato". L'adeguamento tariffario è operato in conformità al Programma degli Interventi e relativo Piano Economico - Finanziario costituenti il Piano Stralcio Triennale. Tali prospetti dovranno essere certificati da tecnico esterno di gradimento dell'Autorità d'Ambito.

2 Ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali da prevedersi nel Piano Stralcio Triennale, l'Autorità d'Ambito verificherà:

- a. l'esatto importo della spesa per gli investimenti sostenuta per il raggiungimento di ogni singolo Obiettivo Strutturale e l'esatto importo del totale del capitale investito;
- b. il raggiungimento degli Obiettivi Strutturali;
- c. il raggiungimento degli Obiettivi Gestionali;
- d. l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione ed ogni altro evento suscettibile di penalizzazione ai sensi dell'art. 25 ;
- e. l'esatto importo dei ricavi del servizio idrico integrato conseguiti nel triennio;
- f. l'entità dei volumi fatturati nel triennio;
- g. l'esatto importo dei costi operativi effettivi sostenuti.

3. Resta inteso che, in sede di aggiornamento annuale della Tariffa, i Gestori non potranno avanzare alcuna pretesa relativamente alla componente della Tariffa di copertura dei costi operativi effettivi nel caso in cui gli stessi risultassero superiori ai costi operativi individuati nei Piani Economico-Finanziari.

Art. 25 – Penalizzazioni tariffarie

1. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli Obiettivi Strutturali e degli Obiettivi Gestionali, a ciascun Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo e dal Disciplinare Tecnico. L'Autorità d'Ambito si riserva, in ogni caso ed oltre alla penalizzazione prevista dal presente articolo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori e in particolare il diritto di rivalersi sul Gestore per il risarcimento di danni e/o sanzioni derivanti da eventuali pretese di terzi, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni.

2. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli Obiettivi Strutturali previsti dal Piano Stralcio Triennale l'Autorità d'Ambito, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12 della presente Convenzione, procederà, a partire dalla revisione tariffaria per il triennio 2010-2012, ad applicare al Gestore inadempiente, secondo le modalità previste nel Disciplinare Tecnico, una decurtazione tariffaria stimata in proporzione alle quote di ammortamento (a tal fine si considera l'ammortamento medio ponderato degli interventi costituenti gli Obiettivi Strutturali) e remunerazione del capitale, percepite in Tariffa nel triennio precedente. Resta inteso che non si procederà all'applicazione della penale laddove e dal momento in cui gli interventi ricadenti negli Obiettivi Strutturali siano stati comunque eseguiti dall'Autorità d'Ambito a propria cura, ma siano stati pagati dal Gestore, fermo il risarcimento dei danni patiti per effetto dell'intervento dell'Autorità d'Ambito.
3. In caso di mancato raggiungimento degli Obiettivi Gestionali previsti dal provvedimento di approvazione del Piano Stralcio Triennale, a partire dal triennio 2010 – 2012, l'Autorità d'Ambito procederà, a partire dalla revisione tariffaria per il triennio 2013 - 2015, ad applicare al Gestore inadempiente le penalizzazioni previste nel Disciplinare Tecnico, a causa del mancato raggiungimento degli indicatori numerici ivi previsti.
4. In caso di ritardo o incompletezza nell'ottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 40 della presente Convenzione e dall'art. 35 del Disciplinare da parte di ciascun Gestore, l'Autorità d'Ambito applicherà, per ciascuna inottemperanza al Gestore inadempiente, le penalizzazioni previste nel Disciplinare Tecnico, per un importo fino a un massimo del 0,5 % (zero virgola cinque per cento) del fatturato previsto dal Piano Stralcio Triennale per l'anno in corso.
5. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 16, della presente Convenzione entro i tempi previsti dal medesimo articolo, si applica una penalizzazione di importo pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione del sistema di qualità di cui all'art. 16 che precede.
6. In caso di mancata redazione del catasto delle infrastrutture relativo ai beni affidati in Concessione nei termini di cui all'art. 14 comma 4 della presente Convenzione ed in caso di mancato aggiornamento annuale del catasto stesso, giusto il comma 5 dello stesso articolo, si applicherà la penalizzazione del 0,5 % (zero virgola cinque per cento) del fatturato annuo previsto per ogni anno o frazione di anno di ritardo.
7. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 18 comma 1 della presente Convenzione (mancata adozione entro tre mesi dalla stipula della presente Convenzione della Carta del Servizio) si applica una penalizzazione di importo pari allo 0,01% (zero virgola zero un per cento) del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione della Carta del Servizio.
8. Oltre alle suddette ipotesi di penalizzazione, per i casi di sospensione dell'erogazione dovuta a cause di dolo, negligenza del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione, l'Autorità d'Ambito, in sede di Revisione Triennale del Piano Stralcio, determina l'ulteriore penalizzazione derivante dagli eventi riscontrati.
9. Fermo restando quanto previsto ai commi che seguono, tutte le penalità previste dal presente articolo potranno essere applicate, a discrezione dell'Autorità d'Ambito, immediatamente o in sede di Revisione Triennale del Piano Stralcio, secondo quanto previsto dal presente e dal precedente articolo.

10. In ogni caso, prima di procedere all'applicazione delle penali l'Autorità d'Ambito provvederà alla contestazione per iscritto al Gestore dell'inadempimento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio, con indicazione dell'ammontare della penale che intende applicare. Il Gestore, nel termine di 45 giorni dalla ricezione della predetta contestazione, potrà formulare, sempre per iscritto, le proprie deduzioni e difese in merito. L'Autorità d'Ambito non potrà adottare il provvedimento sanzionatorio prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dall'invio della contestazione ed in tale provvedimento dovrà indicare le ragioni per le quali ha inteso accogliere o non accogliere, in tutto o in parte, le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione.

11. L'ammontare complessivo triennale delle penali ai sensi del presente articolo non potrà essere superiore al 6% (sei per cento) del valore medio annuo del fatturato realizzato nel triennio. Le penali calcolate, anche se non applicate, non dovranno superare, complessivamente nei 3 anni, il 15% (quindici per cento) del valore del fatturato medio annuo (calcolato sui medesimi 3 anni), pena la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 12.

12. Le previsioni delle penalizzazioni tariffarie di cui al presente articolo non pregiudicano la facoltà della Autorità d'Ambito di procedere in qualsiasi momento, anche dopo l'eventuale applicazione delle penalizzazioni, alla risoluzione della presente Convenzione, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 12 della presente Convenzione.

Art. 26 – Fondo speciale impianti di depurazione

1. La quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione è dovuta nei casi ed alle condizioni previste dalla legge

2. Le tariffe di allontanamento e di depurazione da applicare alle utenze industriali, nonché l'eventuale quota tariffaria ridotta per le utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sono determinate sulla base della qualità e quantità di reflui e vengono definite dai Gestori, giusto quanto previsto dal D.M. 01/08/1996, ai sensi del D.P.R. 24/05/1977 e della D.G.R. 24/05/1979 n. 469, applicando il principio del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. L'Autorità d'Ambito si riserva di verificare a consuntivo l'esatta applicazione dei suddetti criteri.

Art. 27 – Quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia in caso di trasferimenti della risorsa tra ATO diversi

1. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

2. Questa eventualità sarà regolata con separata Convenzione.

Art. 28 – Riparto della tariffa tra gestori operanti all'interno del medesimo servizio idrico integrato

1. Nel caso di presenza, all'interno del medesimo servizio idrico integrato, di più soggetti, il Gestore del servizio di acquedotto riscuote la tariffa e provvede al successivo riparto.

2. Il riparto delle spese di riscossione viene definito mediante apposita Convenzione da stipularsi secondo le indicazioni dell'Autorità d'Ambito.

TITOLO IV – REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 29 – Attuazione del Programma degli Interventi

1. Il Programma degli Interventi, facente parte del Piano Stralcio Triennale, determina per l'intero territorio di ciascuna gestione le opere e le azioni necessarie allo sviluppo o all'ammodernamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali da realizzarsi nel triennio di riferimento del Piano Stralcio Triennale.
2. Il Piano economico finanziario della gestione del servizio idrico integrato accompagna il Programma degli Interventi, a costituire il Piano Stralcio Triennale.
3. Gli investimenti da riconoscersi attraverso la tariffa sono quelli effettivamente realizzati dal Gestore, al netto dei contributi erogati a fondo perduto, in conto capitale e in conto interessi, da soggetti pubblici e/o privati e dei ribassi d'asta.
4. Il Gestore si obbliga a realizzare quanto previsto nel Programma degli Interventi parte integrante del Piano Stralcio Triennale approvato dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito.
5. Le opere pubbliche previste nel Programma degli Interventi saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici.
6. La progettazione, preliminare definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori, sono di competenza del Gestore e i professionisti verranno scelti nel rispetto delle vigenti norme europee, nazionali e regionali in materia di appalti di servizi.
7. Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità d'Ambito copia dei progetti esecutivi e dei certificati di collaudo.
8. Il Coordinatore presenterà all'Autorità d'Ambito le schede di monitoraggio degli interventi nelle tempistiche e con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico.
9. Il Gestore è tenuto a sua esclusiva responsabilità ad apprestare tempestivamente la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Stralcio Triennale; la mancata osservanza di questo obbligo può costituire causa di risoluzione della concessione ai sensi dell'art. 12 della presente Convenzione.
10. Le opere che eventualmente fossero richieste dai Comuni al Gestore a riguardo di infrastrutture del servizio idrico integrato, ma non legate o strettamente necessarie alla funzionalità di erogazione del medesimo, saranno poste a carico dei Comuni medesimi ed esulano dal contesto del programma di cui al presente articolo.

Art. 30 – Raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario della gestione

1. L'equilibrio economico finanziario della gestione dovrà essere assicurato dal Gestore ed il relativo raggiungimento dovrà essere previsto dal Piano Stralcio Triennale.

Art. 31 – Redazione del Piano Stralcio Triennale

1. La redazione della proposta del Piano Stralcio Triennale relativamente al territorio oggetto della presente Convenzione compete a ciascun Gestore. A partire dal triennio 2009-2012, il Coordinatore Ato2acque s.c.a.r.l. riunisce in un unico documento la proposta dei Piani Stralcio Triennali predisposti ed approvati da ogni Gestore e li trasmette per l'approvazione all'Autorità d'Ambito. Il Gestore, a cui compete la realizzazione del Piano Stralcio Triennale approvato dall'Autorità d'Ambito, nella redazione del Programma degli Interventi, procede sulla base dei seguenti criteri ed indirizzi principali:
 - a) individuazione delle priorità secondo la sotto riportata sequenza:

- attuazione degli interventi necessari per il raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui al D.L.vo 626 del 19/09/1994 e successive integrazioni e modificazioni;
 - attuazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al D.L.vo 31 del 02/02/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
 - attuazione dei dispositivi di legge in vigore riguardanti la tutela delle acque dall'inquinamento;
 - tutela della risorsa e recupero delle perdite;
 - raggiungimento dei livelli minimi di servizio per le utenze civili come definiti nel D.P.C.M. 4 marzo 1996, con priorità al completamento delle infrastrutture già iniziate;
 - attuazione del programma applicativo della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991;
- b) individuazione degli interventi, nel quadro delle sopradette priorità, operando la scelta in base al grado di soddisfacimento della domanda, definito secondo la ricognizione delle infrastrutture esistenti;
- c) per ciascun intervento compreso nel Programma sono adottate le tecnologie che presentino il più elevato indice del rapporto utilità/costo;
- d) i tempi per la realizzazione del Programma triennale degli interventi saranno determinati in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Art. 32 – Opere realizzate direttamente dai Comuni

1. E' facoltà dei Comuni di realizzare - previa convenzione col Gestore e con l'Autorità d'Ambito ed assunzione in proprio dei conseguenti oneri - opere di adeguamento del servizio idrico ed altre opere ad esso collegate in relazione ai piani urbanistici.
2. La convenzione di cui al precedente comma dovrà regolare, fra l'altro, le modalità di verifica da parte del Gestore delle modalità di progettazione ed esecuzione delle opere, la possibilità da parte del Gestore stesso di partecipare alle attività di collaudo delle medesime e la possibilità, sempre da parte del Gestore, di verificare ed eventualmente richiedere di aggiornare la tariffa del Servizio, in relazione ad eventuali maggiori costi di gestione derivanti dalle particolarità delle opere di che trattasi. In tal caso l'Autorità d'Ambito autorizza tale adeguamento tariffario, dopo averne verificata la congruità.

Art. 33 – Regime patrimoniale dei beni di proprietà dei gestori o di soggetti terzi

1. Nel caso di scorporo dei beni e delle dotazioni destinate alla prestazione del Servizio, anche preesistente, ai fini della ricezione da parte del Gestore del relativo canone previsto in Tariffa, il soggetto proprietario dei beni dovrà sottoscrivere apposita convenzione con l'Autorità d'Ambito regolante tutti i correlati obblighi tra cui quelli di messa a disposizione al Gestore.

Art. 34 - Strade e beni di proprietà degli Enti locali.

1. I Comuni dell'ATO 2 si impegnano ad autorizzare il Gestore, per gli effetti della presente Convenzione e per tutto il periodo di durata della stessa, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all'effettuazione del servizio oggetto dell'affidamento medesimo o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati, compatibilmente alle previsioni urbanistiche. E' stabilito comunque che tasse o canoni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare gli adeguamenti tariffari.
2. Ai sensi del Disciplinare Tecnico, il Gestore dovrà realizzare le suddette opere e/o interventi in conformità ai regolamenti del Comune interessato arrecando il minor disagio possibile e comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati dai lavori effettuati.

TITOLO V – OBBLIGHI DEI GESTORI

Art. 35 – Responsabilità ed obblighi dei Gestori

1. Dalla data dell'affidamento, il Gestore è interamente ed esclusivamente responsabile sotto ogni profilo del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi Allegati.
2. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti Locali, e di quelle successivamente affidate ai Gestori o realizzate direttamente dagli stessi, opere che sono comunque di proprietà degli Enti locali dell'ATO 2.
3. Nell'espletamento della gestione, di cui al presente atto, il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni legislative in materia di affidamento di appalti di progettazione, lavori, servizi e forniture.

Art. 36 – Contributo all'Autorità d'Ambito

1. Il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità d'Ambito un contributo, a titolo di copertura di quota parte dei costi per il suo funzionamento, nella misura e con le modalità stabilite all'art. 4 del Disciplinare Tecnico. Del suddetto contributo si tiene conto nella determinazione della tariffa.

Art. 37 – Contributo alle Comunità Montane

1. Il Gestore è tenuto a versare annualmente il contributo previsto dall'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 destinato alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano all'Autorità d'Ambito, nella misura e con le modalità stabilite all'art. 5 del Disciplinare Tecnico. Del suddetto contributo si tiene conto nella determinazione della tariffa.

Art. 38 – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture in uso ai Gestori

1. Il Gestore è tenuto ad informare l'Autorità d'Ambito della sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi manutentori non programmati. Per essi - salvo casi di straordinaria urgenza, nei quali il Gestore dovrà intervenire immediatamente onde non sospendere il regolare Servizio - verificata la necessità e congruità, l'Autorità d'Ambito dovrà prestare il proprio assenso.

Art. 39 – Controlli da parte dell'Autorità d'Ambito

1. Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte dell'Autorità d'Ambito, del corretto esercizio del Servizio.
2. A tal fine l'Autorità d'Ambito, tramite i propri responsabili tecnici, accede in qualunque momento agli impianti concessi al Gestore, i quali hanno l'obbligo di fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché ad inviare le informazioni richieste dall'Autorità d'Ambito, o suoi incaricati, anche ai sensi dell'art. 11 della L.R. 13/1997.

3. L'Autorità d'Ambito può procedere inoltre ad ispezioni ed ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.
4. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.
5. L'Autorità d'Ambito si riserva d'intervenire in qualunque momento nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e dal modello gestionale, al fine di:
 - a) effettuare indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del Servizio;
 - b) assicurare che il Servizio sia effettuato nel rispetto della presente Convenzione e del Disciplinare Tecnico allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta del Servizio.
6. In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 40 – Comunicazione dei dati concernenti la gestione del Servizio e le perdite di acquedotti e fognature

1. Il Gestore ed il Coordinatore si impegnano a comunicare, tutti i dati richiesti dall'Autorità d'Ambito, dall'Osservatorio dei servizi idrici e dalle altre autorità regionali e/o statali.
2. Il Gestore deve comunicare annualmente, entro le date del 30 aprile e 15 luglio di ogni anno, all'Autorità d'Ambito gli elementi indicatori della gestione dettagliati all'art. 35 del Disciplinare Tecnico con le modalità nello stesso specificate.
3. Il Coordinatore, raccogliendo preventivamente da ciascun gestore i dati necessari, dovrà presentare all'Autorità d'Ambito, con le scadenze indicate all'art. 36 del Disciplinare Tecnico i seguenti documenti:
 - a) Le schede di monitoraggio degli interventi realizzati dai singoli Gestori.
 - b) La rendicontazione annua riguardante lo stato di attuazione del Piano di Coordinamento delle gestioni di cui al comma 5) lettera e) dell'articolo 9 della presente Convenzione.
 - c) Il rapporto consuntivo triennale sulla realizzazione del Programma degli Interventi e corrispondenti Piani economico – finanziari relativi al passato triennio.
 - d) L'indagine di *customer satisfaction* volta a rappresentare il giudizio degli utenti sul Servizio fornito dai Gestori.
4. I dati di cui ai precedenti comma 2 e 3 sono necessari al fine della verifica del raggiungimento degli Obiettivi Strutturali e Gestionali approvati con il Piano Stralcio Triennale. Ritardi o omissioni nella presentazione delle suddette informazioni comporteranno l'applicazione delle penalità previste dall'art. 25 della presente Convenzione.

Art. 41 – Adeguamento a provvedimenti di terzi

1. Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti, a garanzia dell'interesse degli utenti, dai competenti organi, sia regionali che centrali dello Stato.
2. Il Gestore è tenuto inoltre ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dalle amministrazioni competenti.
3. Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti che le leggi vigenti attribuiscono allo Stato ed alla Regione in materia di svolgimento del Servizio.

Art. 42 – Certificazione del Bilancio e del conto economico

1. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione del Servizio, il Gestore si obbliga a trasmettere agli Uffici dell'Autorità, entro il 15 luglio di ogni anno, il proprio bilancio d'esercizio.
2. Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da un revisore esterno.
3. Per permettere l'applicazione del *Metodo Normalizzato*, il Gestore è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del Servizio, oggetto della presente Convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in ATO diversi e di provvedere alla certificazione separata degli stessi.
4. Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il D.L.vo n. 127/91. Inoltre il Gestore si impegna con la sottoscrizione del presente atto ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile che potranno essere impartite dall'Autorità.
5. Anche il conto economico e lo stato patrimoniale redatti ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 dovranno essere certificati da revisore esterno di gradimento dell'Autorità d'Ambito.

Art. 43 – Canoni per le utenze di acqua pubblica

1. Fa carico al Gestore la regolarizzazione di eventuali attingimenti non assentiti secondo le vigenti norme, nonché il pagamento dei canoni di cui all'art. 35 del T.U. delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni; di tale onere l'Autorità d'Ambito tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della tariffa all'utenza.

Art. 44 – Restituzione degli impianti all'Autorità d'Ambito

1. Alla scadenza della presente Convenzione e in caso di anticipata cessazione dell'affidamento per qualsiasi ragione, il Gestore consegnerà al gestore subentrante indicato dall'Autorità le opere, gli impianti e le aree destinate alla gestione del Servizio, comprese quelle opere ed impianti realizzate direttamente dal Gestore, nonché le opere ed impianti di cui non fosse terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato d'uso e di funzionamento.
2. La valutazione di tutti i beni realizzati/finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del Servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza del presente affidamento, è effettuata d'intesa fra le Parti o, in mancanza di accordo, dal collegio arbitrale di cui al successivo articolo 51.

Art. 45 – Utilizzo fluenze di acqua pubblica

1. Il Gestore è tenuto all'osservanza delle vigenti norme in materia concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.
2. Il riconoscimento all'uso dell'acqua e le nuove concessioni, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775, e successive modificazioni, sono di competenza del Gestore, il quale dovrà provvedere ad inoltrare

alle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti le istanze di subingresso alla titolarità delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

3. L'Autorità d'Ambito - mediante la presente Convenzione - delega il Gestore, senza riserve o eccezioni:

- a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e/o della fognatura in gestione;
- a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle; nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito.

4. Da quanto sopra non dovranno derivare danni o carenze di quantità e/o qualità del servizio, nonché oneri nei riguardi dell'Autorità d'Ambito.

Art. 46 – Personale del Gestore

1. Il Gestore si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del Servizio:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;

2. Il Gestore si obbliga a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale, con particolare riferimento al D.L.vo 626/1994 e al D.L.vo 494/1996 e loro successive modificazioni ed integrazioni nonché le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità, degli Amministratori e del personale dipendente della medesima, nonché degli Enti Locali costituenti l'Autorità, dei rispettivi Amministratori e Dipendenti, per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto del presente atto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

TITOLO VI – POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO

Art. 47 – Intervento dell'Autorità d'Ambito

1. Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il servizio idrico integrato - fermo restando quanto stabilito all'art. 12 della presente Convenzione - l'Autorità d'Ambito, in collaborazione con il Coordinatore ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera b), adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio ivi compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo. Verificandosi tale evenienza, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'Autorità d'Ambito, gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Autorità medesima.

Art. 48 – Poteri sostitutivi della Regione

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

TITOLO VII – GARANZIE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 49 – Cauzione.

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e col Disciplinare Tecnico che ne è parte integrante, il Gestore costituisce, alla data della stipulazione del presente atto apposita cauzione a garanzia degli obblighi assunti, a favore dell'Autorità d'Ambito, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, avente validità sino alla scadenza del presente contratto, escutibile a prima richiesta scritta dell'Autorità d'Ambito e priva della clausola che preveda la preventiva escussione del gestore.
2. La garanzia dovrà avere l'ammontare minimo e le caratteristiche previste dalla vigente legge.

Art. 50 – Assicurazioni

1. I Gestori stipuleranno appositi contratti assicurativi tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze, da eventi imprevedibili e comunque i danni causati nella gestione del Servizio all'Autorità, agli Enti Locali che la costituiscono, agli Utenti, a terzi, e a cose.

In particolare il Gestore stipula:

- A) copertura assicurativa a favore dell'Autorità e dei proprietari dei beni per danni da qualunque causa determinati a reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti o di nuova realizzazione, strumentali, all'espletamento del servizio, per un massimale di garanzia non inferiore al 15% del fatturato del servizio idrico integrato riferito all'anno 2005 e comunque non inferiore ad Euro 1.000.000 (un milione di euro);
- B) copertura assicurativa di responsabilità civile (compresi i rischi da inquinamento) verso l'Autorità, i proprietari dei beni, i terzi in generale, ed i prestatori di lavoro con massimali di garanzia non inferiori ad Euro 2.500.000 (due milioni e cinquecentomila euro), per ciascun evento e per anno.

A tal fine il Gestore consegna unitamente alla stipula della presente Convenzione copia delle predette coperture assicurative e si impegna a trasmettere annualmente all'Autorità la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la loro permanenza.

Art. 51 – Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Autorità ed il Gestore, in dipendenza della presente Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del Servizio.
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, qualunque controversia tra l'Autorità ed il Gestore in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili la cui tutela non è inderogabilmente attribuita all'Autorità Giudiziaria, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle Parti e il terzo con funzioni di Presidente d'accordo fra le Parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Vercelli, che nominerà anche l'arbitro non indicato da una delle parti, su invito dell'altra, trascorsi 20 (venti) giorni dall'invito stesso.
3. Il collegio così composto opererà ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.c. Il collegio arbitrale avrà sede in Vercelli e giudicherà secondo diritto.

4. Nel caso in cui la controversia coinvolga più Gestori o il Gestore e il Coordinatore verrà formato un unico collegio arbitrale i cui componenti saranno nominati d' accordo da tutte le parti in lite o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Vercelli su istanza della parte più diligente.

5. L' Autorità d' Ambito avrà facoltà, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi, di chiamare in causa il Gestore e/o il Coordinatore innanzi a qualsiasi Tribunale in caso di giudizi avviati da terzi contro l' Autorità d' Ambito o dall' Autorità d' Ambito contro terzi e in relazione a cui l' Autorità d' Ambito intenda chiedere al Gestore e/o al Coordinatore la manleva da pretese di terzi e/o intenda far dichiarare il Gestore e/o il Coordinatore l' unico responsabile di danni e/o pregiudizi lamentati da terzi.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 52 – Disposizioni generali

1. Il presente atto, redatto per scrittura privata, verrà sottoposto a registrazione solo in caso d' uso, ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 del D.P.R. 131/1986.

Art. 53 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti fanno espresso riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Art. 54 - Interpretazione della Convenzione e degli atti costituenti parte integrante e sostanziale

1. In caso di discordanze e/o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente atto e gli atti costituenti parte integrante e sostanziale, si conviene espressamente che verrà applicata l' interpretazione che risulterà più favorevole all' Autorità, agli Enti locali, ed agli Utenti, ad insindacabile giudizio dell' Autorità medesima.

Art. 55 - Esclusione espressa di responsabilità dell' Autorità

1. I Gestori sono esclusivamente e direttamente responsabili verso gli Utenti, verso gli Organismi preposti al controllo e verso i terzi per ogni aspetto della gestione del Servizio, nessuno escluso, anche ove svolta in attuazione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo o coordinamento dell' Autorità, tenendo sollevati e indenni l' Autorità e gli Enti Locali, nonché gli Amministratori e il personale dipendente da tutti i suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.

Art. 56 - Modifiche statutarie dei gestori

1. –Qualsiasi modificazione del capitale sociale, ovvero dello statuto sociale, dovrà essere preventivamente comunicata all' Autorità d' Ambito ai fini della verifica circa la compatibilità delle modifiche che si intendono introdurre, nei riguardi dei presupposti giuridici che sono posti alla base del presente provvedimento. Per la medesima finalità il Gestore dovrà altresì comunicare all' Autorità d' Ambito eventuali variazioni della compagine sociale, patti parasociali e/o regolamenti consortili e loro successive integrazioni e modifiche.

2. Ogni modificazione, patto o regolamento di cui al comma 1 introdotto dal Gestore senza la preventiva verifica ed accettazione da parte dell'Autorità d'Ambito comporterà l'applicazione del precedente articolo 12.

Art. 57 - Norma finale

1. Si richiama qui integralmente il Piano d'Ambito, approvato con Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 2 del 15 dicembre 2003 n. 54, così come aggiornato e revisionato secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Conferenza dell'Autorità in data 30 gennaio 2006 n. 146 ed in relazione alle eventuali ulteriori modifiche ed aggiornamenti.

Art. 58 – Documenti allegati

1. Costituiscono allegati e parte integrante della presente Convenzione:

1. La Deliberazione dell'Autorità n. 149 del 13.03.2006;
2. La planimetria del sub-ambito con elenco dei Comuni e dei segmenti di servizio;
3. Il Disciplinare Tecnico;
4. La Carta del Servizio;
5. Il Regolamento di Utenza.